

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 13/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento della Funzione Pubblica in pari data al n. 94382 con la quale il Sig. Ragona Vincenzo nato a [redacted] il [redacted] dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale ha dichiarato che alla data del 12/10/2018, maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 132305 del 24/11/2017, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica che, tra gli altri, il Sig. Ragona Vincenzo, in atto assegnato all'Autoparco Regionale, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015, e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 13/10/2018;
- VISTA la nota prot. n. 137585 del 07/12/2017 del Dipartimento Regionale delle Funzione Pubblica, dalla quale risulta che, tra gli altri, il summenzionato dipendente non è stato oggetto di contingentamento;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 73827 del 29/06/2018 - con la quale si comunica agli uffici interessati ed al Sig. Ragona Vincenzo che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/10/2018;
- VISTO il D.A. n. 351/IV del 31/01/1985, registrato dalla Corte dei Conti il 13/02/1985, reg. 2 - fgl. 209, con il quale il predetto dipendente, è stato nominato con effetti giuridici dalla data del predetto decreto nella qualifica di "Agente Tecnico addetto alla conduzione di autoveicoli" di cui alla tabella "B" dell'art. 8 della l.R. n. 145/ 1980 e s.m.i. - assumendo effettivo servizio in data 01/03/1985;
- VISTO il D.D.R. n. 1839 del 10/05/1993, annotato alla competente Ragioneria Centrale il 23/06/1993 al n. 2913, con il quale il Sig. Ragona Vincenzo, ha ricongiunto ai fini di quiescenza, ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79, il periodo di servizio gestito dall'I.N.P.S. di Palermo per complessivi anni 01, mesi 01 e giorni 22;

VISTO il D.D.G. n. 01759 del 16/02/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 26/02/2004 al n. 1012, con il quale il Sig. Ragona Vincenzo, ai sensi e per gli dell'art. 13 del D.P. Reg.le 10/2001 e s.m.i. è stato collocato nella categoria "C" - Istruttore - posizione economica 4 - con decorrenza dal 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare civile e militare;

ACCERTATO che il Sig. Ragona Vincenzo alla data del 15/10/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni ■■■ mesi ■■ e giorni ■■ e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/03/1985 al 15/10/2018	33	7	15
Servizio ricongiunto (decreto n. 1839/1993)	1	1	22
Servizio militare di leva	0	11	28
Totale	35	9	5

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di (97,6) prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1


Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/10/2018 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Ragona Vincenzo nato a ■■■ il ■■■ - categoria "C" - Istruttore - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 14 SET. 2018

Visto:  si pubblici



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia